



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1
Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale per l'Attuazione del PNRR

AMBITO: IMPIANTI FER – AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA – SILENZIO ASSENSO

TAR Lombardia, Brescia, Sezione II, n. 728 dd. 29.8.2024 - impianti FER in aree idonee sottoposte a vincolo paesaggistico – disciplina speciale di cui all'art. 22, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 199/2021 – parere della Soprintendenza: natura obbligatoria ma non vincolante – omessa acquisizione - vizio del procedimento

La vicenda riguarda la contestazione, con richiesta di annullamento in autotutela da parte dell'Ente Parco, dell'autorizzazione all'installazione di un impianto fotovoltaico rilasciata dal Comune in relazione ad un'area sottoposta a vincolo paesaggistico, in assenza della necessaria autorizzazione paesaggistica, e quindi del previo parere favorevole della Soprintendenza, nonché in area inidonea in base alla disciplina speciale di cui all'art. 20 comma 8 del d. lgs. n. 199/2021, ossia a ad una distanza inferiore a 500 m. dal perimetro di cui al vincolo di un Bene Culturale.

Il Consiglio di Stato ricorda, innanzitutto, che in forza dell'art. 142 comma 1 lettera f) del d. lgs. n. 42/2004 sono soggetti a vincolo paesaggistico, non solo "i parchi", ma anche "i territori di protezione dei parchi", vale a dire i territori normalmente confinanti con le aree dei parchi, ancorché esterni al perimetro degli stessi, che in ragione della loro natura di "aree cuscinetto", sono sottoposte a qualche forma di tutela differenziata. Tutti gli interventi edilizi da realizzarsi in aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 d. lgs. 42/2004 sono sottoposti a preventiva autorizzazione paesaggistica, ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 2 dell'art. 146 del Codice, rilasciata dalla autorità competente, "dopo aver acquisito il parere vincolante del soprintendente in relazione agli interventi da eseguirsi su immobili ed aree sottoposti a tutela dalla legge o in base alla legge" (art. 146 comma 5 del Codice).

La sentenza chiarisce che l'art. 22, c. 1 lett. a) del d.lgs. n. 199/2021 costituisce una disciplina speciale, in base alla quale l'installazione di impianti fotovoltaici in aree idonee sottoposte a vincolo paesaggistico è subordinata al previo rilascio dell'autorizzazione paesaggistica da parte dell'amministrazione competente. Tale amministrazione (il Comune nella fattispecie) vi provvede soltanto dopo aver acquisito il parere della competente Soprintendenza; tuttavia, tale parere è obbligatorio ma non vincolante, con la conseguenza che l'amministrazione comunale è tenuta a richiederlo (obbligo) ma può anche discostarsene. In tale ipotesi deve però motivare adeguatamente le ragioni del proprio dissenso. Nel caso in cui la Soprintendenza non renda il proprio parere nel termine normativamente previsto, l'amministrazione comunale provvede comunque sulla domanda di autorizzazione paesaggistica.

Nella fattispecie, il rilascio dell'autorizzazione FER non era stato preceduto dal previo rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, in quanto il Comune non l'aveva mai richiesto, con la conseguenza che ciò "vizia irrimediabilmente il procedimento amministrativo e il suo provvedimento conclusivo, dal momento che il parere dell'autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico è prevista dalla normativa di settore come obbligatorio (anche se non vincolante), sicché esso andava obbligatoriamente richiesto".

La sentenza ribadisce che il parere dell'autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico va sempre richiesto, a prescindere dalla circostanza che l'autorità statale si esprima o meno, ovvero si esprima o meno in senso favorevole all'installazione dell'impianto.

In ogni caso, chiarisce ancora la sentenza, la circostanza che l'impianto fotovoltaico soddisfi l'interesse pubblico alla produzione di energia da fonti rinnovabili non fa venir meno l'obbligo dell'amministrazione comunale di comparare tale interesse con quello alla tutela del paesaggio, per poi effettuare una valutazione ponderata (e motivata) di entrambi gli interessi.

Link: https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_bs&nrg=202300957&nomeFile=202400728_01.html&subDir=Provvedimenti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2024
